

ENERGIA: Realizzazione di un impianto fotovoltaico - Istanza di P.A.U.R. - Conferenza di servizi - Giudizio negativo di compatibilità ambientale della Giunta regionale - Illegittimità - Perché adottato in assenza di una valutazione specifica sulle caratteristiche quantitative e qualitative del progetto per come successivamente rimodulato - Riesame del progetto.

Tar Puglia - Bari, Sez. II, 13 giugno 2022, n. 860

“[...] Risulta dirimente osservare ai fini dell'accoglimento del ricorso che la proposta di giudizio negativo di compatibilità ambientale [...], confermata nella conferenza di servizi [...] e recepita dalla Giunta Regionale, ha pretermesso una valutazione specifica sulle caratteristiche quantitative e qualitative del progetto per come successivamente rimodulato, malgrado il Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio [...] avesse espressamente segnalato la problematica.

Invero, se, da un lato, i plurimi rilievi negativi per come argomentati dalle diverse Autorità coinvolte del procedimento sopra ricordato finiscono per essere oggettivamente coperti dalla sostanziale inammissibilità del sindacato del G.A. in materia di esercizio della discrezionalità tecnica ambientale [...] da altro angolo visuale è necessario che l'attività di valutazione amministrativa prenda espressamente atto delle caratteristiche quantitative e qualitative del progetto in esame per come successivamente rimodulato, al fine di esprimere una posizione provvedimentale che rispecchi effettivamente la realtà materiale dell'ultima proposta progettuale presentata dalla Mysun S.r.l.

Ne consegue la fondatezza del ricorso in parte qua e l'esigenza che, in sede conformativa, si proceda ad un complessivo riesame del progetto in questione, in modo da verificare se sussiste una sua effettiva ed attuale fattibilità rispetto ai plurimi vincoli segnalati, alla luce delle plurime modifiche addotte analiticamente ricordate supra [...]”.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 7.4.2021 e depositato il 12.4.2021, la società Mysun S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponesse in fatto che, con istanza protocollata in data 29.8.2019, chiedeva alla Regione Puglia il rilascio di un P.A.U.R. per un progetto volto alla realizzazione ed all'esercizio nei Comuni di Spinazzola e Genzano di Lucania di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 56,307 MWp.

All'esito della fase istruttoria del procedimento di P.A.U.R., la Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali,

convocava per il 5.12.2019 la prima seduta della conferenza di servizi di cui all'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.

Nella seduta del 5.12.2019 si acquisivano “pareri/richieste documentali trasmessi dagli enti e amministrazioni interessate” tra cui, in particolare, il parere espresso dall'A.R.P.A. giusta nota prot. n. 87457 del 5.12.2019.

In particolare, nel parere espresso giusta nota prot. n. 87457 del 5.12.2019, l'A.R.P.A. rilevava che il progetto aveva una “forte incidenza panoramica e paesaggistica”, induceva la “parcellizzazione del paesaggio rurale” (in uno con altri impianti F.E.R. già esistenti o autorizzati in loco) nonché la sua cementificazione, era carente di “informazioni sulle modalità di lavaggio e manutenzione dei pannelli e delle sostanze utilizzate”, oltre ad essere privo di “una relazione previsionale dell'impatto acustico ambientale”.

Con nota prot. n. 1021 del 23.1.2020, la Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, Servizio V.I.A. e V.Inc.A., trasmetteva alla ricorrente il parere espresso dal Comitato V.I.A. nella seduta del 16.1.2020 e convocava per il 17.2.2020 la seconda seduta della conferenza di servizi.

In particolare, nel parere espresso nella seduta del 16.1.2020, il Comitato V.I.A. rilevava che il progetto (che avrebbe dovuto essere sottoposto a V.Inc.A.) comportava un “elevato consumo di suolo” e non recava “adeguate misure compensative”, prevedeva l'utilizzo di fondazioni in calcestruzzo, metteva a rischio la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio, l'ambiente ed il clima, “sforava” l'Indice di Pressione Cumulativa - I.P.C. di cui alla determinazione n. 162 del 6.6.2014 del Dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia, era carente del piano di utilizzo terre e rocce da scavo e di una relazione specialistica sull'impatto luminoso.

Con p.e.c. in data 27.1.2020, la società ricorrente presentava osservazioni in riscontro al parere reso dal Comitato V.I.A. nella seduta del 16.1.2020, precisando che il parere espresso dall'A.R.P.A. giusta nota prot. n. 87457 del 5.12.2019 era antecedente alle integrazioni prodotte in data 12.1.2021 e che la Regione Puglia, Settore energie rinnovabili, nonostante il sollecito in data 23.1.2020, non aveva fornito l'elenco degli impianti rispetto ai quali valutare l'I.P.C.

Nella seduta dell'11.2.2020, il Comitato V.I.A. esaminava le osservazioni presentate dalla ricorrente, ritenendole non idonee a consentire il superamento del proprio precedente parere.

In particolare, nel parere espresso nella seduta dell'11.2.2020 il Comitato V.I.A. contestava il contenuto del piano di utilizzo terre e rocce da scavo e rilevava che il progetto (che avrebbe dovuto essere sottoposto a V.Inc.A.) comportava un “elevato consumo di suolo” e l'utilizzo di fondazioni in calcestruzzo, aveva un forte impatto visivo, sul paesaggio e sull'ambiente non compensato da opere

di mitigazione di comprovata efficacia, “sforava” l’I.P.C. di cui alla determinazione n. 162 del 6.6.2014 del Dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia.

Nel parere espresso nella seduta dell’11.2.2020 il Comitato V.I.A. richiamava, altresì, il parere espresso dall’A.R.P.A. giusta nota prot. n. 8764 dell’11.2.2020, nel quale era dato leggere che “l’installazione proposta appare, per la sua estensione ma anche per la persistenza di alcuni altri parchi eolici nella stessa area, fortemente invasiva per gli aspetti visivi e panoramici”.

Con n. 2 p.e.c. in data 12.2.2020, la società ricorrente chiedeva alla Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, Servizio V.I.A. e V.Inc.A., di ricevere il verbale della seduta dell’11.2.2020 del Comitato V.I.A. e di essere ascoltata dal medesimo Comitato.

La richiesta di audizione da parte del Comitato V.I.A. veniva denegata con p.e.c. in data 13.2.2020. Successivamente, con nota prot. n. 2433 del 18.2.2020, il più volte menzionato Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Regione Puglia:

- trasmetteva alla ricorrente il verbale della seduta del 17.2.2020 della conferenza di servizi, nel quale si dava conto del parere espresso dal Comitato V.I.A. nella seduta dell’11.2.2020 e del parere espresso dall’A.R.P.A. giusta nota prot. n. 8764 dell’11.2.2020;

- comunicava alla ricorrente l’avvenuto accoglimento dell’istanza di audizione in Comitato V.I.A. che la medesima ricorrente aveva formulato telefonicamente in data 9.2.2020 e con p.e.c. in data 12.2.2020 e successivamente reiterato nella seduta del 17.2.2020 della conferenza di servizi.

In data 25.2.2020 la ricorrente veniva audita dal Comitato V.I.A. e depositava integrazioni volontarie, che nella seduta del 3.3.2020 il medesimo Comitato, richiamando, ancora una volta, il parere espresso dall’A.R.P.A. con nota prot. n. 8764 dell’11.2.2020, riteneva non idonee a consentire il superamento del proprio precedente parere.

In particolare, nel parere espresso nella seduta del 3.3.2020 il Comitato V.I.A., preso atto dell’avvenuta rinuncia da parte della ricorrente all’utilizzo delle fondazioni in calcestruzzo e superate le contestazioni relative al piano di utilizzo terre e rocce da scavo, rilevava che il progetto in questione aveva un forte impatto visivo, sul paesaggio e sull’ambiente non compensato da opere di mitigazione di comprovata efficacia, comportava un “elevato consumo di suolo”, “sforava” l’I.P.C. di cui alla determinazione n. 162 del 6.6.2014 del Dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia.

Con nota prot. n. 3317 del 5.3.2020, il Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Regione Puglia convocava per il 30.3.2020 la terza seduta della conferenza di servizi che, in prosieguo, giusta nota prot. n. 3754 del 16.3.2020 rinviava a data da destinare.

Con p.e.c. in data 8.5.2020, la società ricorrente trasmetteva alla Regione Puglia una nota tecnica con la quale, “nell’ottica di proseguire con un approccio collaborativo, condiviso e partecipativo con gli enti competenti”, dichiarava “un ridimensionamento del layout, allo scopo di ridurre la superficie radiante a vantaggio di quella agricola, a parità di potenza complessiva dell’impianto ottenendo una riduzione di superficie dell’impianto stesso di circa il 20% rispetto al progetto originario e portando l’I.P.C. ad un valore pari a circa 3” e chiedeva “di poter partecipare di persona alla prossima c. di s.”. Con nota prot. n. 7484 del 22.6.2020, il Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Regione Puglia convocava per il 21.7.2020 la terza seduta della conferenza di servizi.

Con n. 2 p.e.c. in data 22.6.2020 e in data 29.6.2020, la società ricorrente sollecitava una verifica sul corretto svolgimento della procedura da parte del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia di cui era parte la Sezione autorizzazioni ambientali - Servizio V.I.A. e V.Inc.A. (rilevando che in sede di audizione da parte del Comitato V.I.A. “non è stata data la possibilità ad avviare un contraddittorio ... -che- appare tanto più necessario alla luce del fatto che il parere del Comitato non contiene proposte di rimodulazione e modifica del progetto ai fini della sua assentibilità”) e chiedeva “di poter partecipare di persona alla prossima c. di s.”.

Con nota prot. n. 7939 dell’1.7.2020, il Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Regione Puglia comunicava alla ricorrente che “sta(va) provvedendo ad adottare formale provvedimento negativo di V.I.A.” ex art. 10 bis della L. 7.8.1990, n. 241.

Con successiva p.e.c. in data 7.7.2020, la ricorrente formulava osservazioni al preavviso di V.I.A. negativa e, rilevato che “nel merito, il parere del Comitato V.I.A. ... è errato per le ragioni ampiamente espresse nel procedimento nel quale, peraltro, sono entrati pareri (il riferimento è, in particolare, al parere dell’A.R.P.A.) che, per un verso, pur essendo negativi, non hanno alcun valore vincolante in quanto resi al di fuori delle competenze specificamente attribuite all’Amministrazione da cui promanano, per altro verso, si fondano su valutazioni (afferenti, in particolare, gli impatti cumulativi) privi di alcun fondamento in regolamenti o leggi regionali”, chiedeva che la Regione Puglia «effettuato il sopralluogo che in questa sede si torna a sollecitare -in quanto già più volte richiesto-, concluda, allo stato degli atti e rilevata l’insussistenza di valide ragioni giustificative dell’assunzione del “formale provvedimento negativo di V.I.A.”, il procedimento in itinere con il rilascio del provvedimento di V.I.A. se del caso condizionato al rispetto di prescrizioni e/o condizioni».

In data 21.7.2020 si teneva la seduta della conferenza di servizi convocata giusta nota prot. n. 7484 del 22.6.2020, alla quale partecipava anche il Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia.

Nella seduta in questione la Soprintendenza versava agli atti del procedimento il proprio parere negativo e il Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Regione Puglia ribadiva il proprio preavviso di V.I.A. negativa.

La seduta del 21.7.2020 si concludeva, richiamati “i pareri negativi relativi alla V.I.A. espressi dal Comitato V.I.A. ... , nonché i pareri già acquisiti agli atti del procedimento di V.I.A.”, con l’espressione di un preavviso di P.A.U.R. negativo che sarebbe stato formalizzato, “senza l’espletamento di ulteriori sedute di conferenza di servizi”, all’acquisizione della delibera di G.R. se del caso recante la V.I.A. negativa.

Invero, ex art. 19, comma 1, della L.r. 12.4.2001, n. 11, interessando il progetto il territorio di due regioni, la competenza al rilascio della V.I.A. nell’ambito del P.A.U.R. spettava alla Giunta Regionale.

Con p.e.c. in data 25.8.2020, la ricorrente chiedeva al Presidente della Regione Puglia di effettuare “una ulteriore verifica del procedimento” del quale stigmatizzava l’illegittimità in quanto fondato su pareri non attinenti al progetto, non recanti “proposte di rimodulazione e modifica del progetto ai fini della sua assentibilità” e, comunque, espressi senza contraddittorio e sopralluogo.

Con nota prot. n. 6827 dell’8.9.2020, il Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia rappresentava alla Giunta Regionale la non condivisibilità della proposta di V.I.A. negativa rinveniente dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A. rilevando, tra l’altro e in particolare:

- che “il Dirigente proponente - la proposta di V.I.A. negativa - non è intervenuto nell’ambito delle sedute del Comitato V.I.A., motivo per cui ... l’atto deliberativo proposto riporta dati non aggiornati ed in alcuni casi errati”;
- che «la proposta di deliberazione inerente il procedimento di V.I.A. riporta riferimenti ed esiti di conferenze di servizi celebrate “nell’ambito del procedimento di P.A.U.R. ...” che non poteva essere avviato se non in esito della conclusione del procedimento di V.I.A.»;
- che “la proposta di deliberazione ... non tiene conto di quanto formulato dalla Società con nota p.e.c. dell’8.5.2020” (con riduzione dell’I.P.C. ad un valore pari a 3), laddove, peraltro:
 1. “la proposta ... ed il parere del Comitato V.I.A. riportano erroneamente una potenzialità di 56,307 MWp, non tenendo conto della predetta proposta di riduzione a 49,9 MWp”;

2. “non si evince dalla proposta e dal parere del Comitato V.I.A. il fatto che la superficie radiante del parco fotovoltaico effettivamente interessata dall'intervento sia pari a 30 ha, bensì viene riportata un'estensione del parco pari a 112 ha, senza alcuna precisazione in ordine agli 82 ha non coperti da superficie radiante, sui quali la Società ha proposto opere di compensazione ambientale e misure di mitigazione paesaggistica. Vieppiù, nella rimodulazione di cui alla proposta dell'8.5.2020, la Società ha proposto l'ulteriore riduzione della superficie radiante portandola a 23,88 ha, con una superficie di intervento, pari a 91 ha, prevedendo pertanto 67 ha da destinare ad opere e misure di mitigazione paesaggistico-ambientali; di tali modifiche migliorative non vi è traccia nella proposta ... e continua ad essere riportato un intervento di 110,3 ha”;

3. «nella proposta ... e nell'allegato parere del Comitato è riportato l'utilizzo di moduli fotovoltaici con potenza nominale pari a 380 Wp, mentre dalla relazione tecnica della Società si evince l'utilizzo di “moduli fotovoltaici da 470 W ... per una superficie dell'impianto di circa 91 ha, a fronte dei 110,3 ha del progetto originario”»;

- quanto al parere dell'A.R.P.A.:

1. che “il primo punto del parere è relativo a competenze proprie della materia paesaggistica e, pertanto, non rientrante nelle specifiche funzioni dell'Agenzia”, laddove, peraltro, “la rimodulazione formulata dal proponente ... risulta coerente con le disposizioni di cui alla d.d. 162/2014”;

2. che “il secondo punto sulla ricettività ambientale” sarebbe superato “alla luce della notevole riduzione della superficie radiante a 23 ha anziché i 112 valutati”;

3. che “il terzo punto ... non è di competenza dell'Agenzia bensì degli uffici tecnici comunali ovvero del Genio civile”;

4. che “i punti 4 e quinto ... potevano costituire prescrizioni”;

- quanto al parere della Soprintendenza che non era vincolante.

Alle osservazioni di cui alla nota prot. n. 6827 dell'8.9.2020, la Regione Puglia, Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali dava riscontro giusta nota prot. n. 10790 del 15.9.2020, nella quale conveniva sulla non vincolatività del parere della Soprintendenza in quanto estraneo alla procedura di V.I.A.

Con p.e.c. in data 11.9.2020, 18.9.2020, 28.9.2020 e 16.10.2020, la ricorrente sollecitava la pronuncia della Giunta Regionale e, all'esito di una rinnovata verifica dell'I.P.C. di cui alla determinazione n. 162 del 6.6.2014 del Dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia, comunicava che il suo valore era pari a 2,842.

Nonostante i ripetuti solleciti della società interessata, la Giunta rimaneva silente di talché la medesima era costretta ad adire il T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, con ricorso n. 1178/2020 volto a che l'Autorità giurisdizionale in epigrafe:

- dichiarasse l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia a fronte delle istanze in data 11.9.2020, in data 18.9.2020, in data 28.9.2020, in data 16.10.2020 e, prima ancora, in data 29.8.2019;
- condannasse la Regione Puglia a concludere il procedimento di cui alle istanze in data 11.9.2020, in data 18.9.2020, in data 28.9.2020, in data 16.10.2020 e, prima ancora, in data 29.8.2019, con la nomina, per l'ipotesi di perdurante silenzio, di un Commissario *ad acta* che provveda in sua sostituzione.

Con sentenza n. 195 del 2.2.2021, il T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, accoglieva il ricorso n. 1178/2020 e, per l'effetto, ordinava alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente.

Solo all'esito di detta sentenza, giusta delibera n. 202 dell'8.2.2021, la Giunta Regionale esprimeva giudizio negativo di compatibilità ambientale del progetto "in conformità ai pareri resi dal Comitato ... per la V.I.A. nelle sedute del 16.1.2020, dell'11.2.2020 e del 3.3.2020".

In detta delibera la Giunta non motivava in riscontro alle osservazioni formulate dal Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia giusta nota prot. n. 6827 dell'8.9.2020 e rilevava che "la ... proposta di d. G.r. è stata integrata rispetto alla prima proposta del 30.7.2020, specificando la valutazione eseguita dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A. in merito alla nota dell'8.5.2020".

Insorgeva avverso tale esito provvedimentale la società ricorrente, chiedendo l'annullamento degli atti e provvedimenti indicati *supra*, articolando avverso i medesimi le seguenti censure:

"I. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, 13 e 15 della L.r. 12.4.2001, n. 11, 25 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e della direttiva 2011/92/CE, nonché dei principi (partecipati e collaborativi) di buona amministrazione. Vizio di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa.";

"II. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, 41, 42 e 97 della Cost., 1 del I protocollo addizionale CEDU e 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché della direttiva 2009/28/CE e del D.m. 10.9.2010. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle direttive contenute nella sezione C2 della scheda d'ambito 6 Alta Murgia e delle linee guida 4.4.1 del P.P.T.R. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto

e diritto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa. Vizio di motivazione e di istruttoria. Difetto di competenza. Illegittimità in via derivata.”;

“III. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 43, 46, 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R., nonché dell'art. 14 bis, comma 3, della L. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa. Vizio di motivazione e di istruttoria. Difetto di competenza. Illegittimità in via derivata.”.

In data 25.4.2021 si costituiva in giudizio il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, instando per la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, in particolare contestando la ritenuta natura non vincolante del parere soprintendentizio, in proposito rimarcando la presenza di elementi paesaggistici da tutelare nell'area interessata dal progetto.

All'udienza pubblica del 28.4.2022, sentito il difensore di parte ricorrente, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto nei limiti delle precisazioni che seguono.

Sul fronte espositivo e redazionale delle ragioni della decisione, i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, inerendo a profili fra loro simili ed unitariamente inerenti alla fattispecie oggetto di contenzioso.

Risulta dirimente osservare ai fini dell'accoglimento del ricorso che la proposta di giudizio negativo di compatibilità ambientale di cui alla nota prot. n. 7939 dell'1.7.2020, confermata nella conferenza di servizi in data 21.7.2020 e recepita dalla Giunta Regionale, ha pretermesso una valutazione specifica sulle caratteristiche quantitative e qualitative del progetto per come successivamente rimodulato, malgrado il Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio nella nota prot. n. 6827 del'8.9.2020 avesse espressamente segnalato la problematica.

Invero, se, da un lato, i plurimi rilievi negativi per come argomentati dalle diverse Autorità coinvolte del procedimento sopra ricordato finiscono per essere oggettivamente coperti dalla sostanziale inammissibilità del sindacato del G.A. in materia di esercizio della discrezionalità tecnica ambientale (cfr. *inter plures* C.G.A.R.S. 5 gennaio 2022, n. 15; T.A.R. Lazio, Roma n. 11507/2021; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248), da altro angolo visuale è necessario che l'attività di valutazione amministrativa prenda espressamente atto delle caratteristiche quantitative e qualitative del progetto in esame per come successivamente rimodulato, al fine di esprimere una posizione provvedimentoale

che rispecchi effettivamente la realtà materiale dell'ultima proposta progettuale presentata dalla Mysun S.r.l.

Ne consegue la fondatezza del ricorso *in parte qua* e l'esigenza che, in sede conformativa, si proceda ad un complessivo riesame del progetto in questione, in modo da verificare se sussiste una sua effettiva ed attuale fattibilità rispetto ai plurimi vincoli segnalati, alla luce delle plurime modifiche addotte analiticamente ricordate *supra*.

Da ultimo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e, al contempo, della particolare complessità in fatto della controversia sottoposta ad esame, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO